

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2414

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, SERVELLO e BUCCIERO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 1997**

---

Tutela costituzionale del diritto all’attività sportiva e ricreativa

---

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo una prima fase di totale disattenzione dello Stato italiano nei confronti dell'attività sportiva, ritenuta all'epoca esternazione di individualismo di tipo elitario, solo nel 1907 viene istituito il CONI con la limitata ed esclusiva finalità di curare la organizzazione per la partecipazione degli atleti azzurri alle Olimpiadi.

Dopo pochi anni, nel 1917, il CONI viene organizzato più complessa a carattere permanente con funzioni di coordinamento e controllo di tutta la attività sportiva.

L'attenzione verso lo sport del regime fascista provoca l'inserimento del Comitato nella organizzazione statale in virtù di una serie di statuizioni legislative che tendono a coinvolgere sempre più lo Stato nella gestione e nel controllo di dette attività.

La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (come modificata dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, dal decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, e da altri provvedimenti successivi) suggella il riconoscimento del CONI quale «ente federativo a base associativa» cui spetta la organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, oltre che la promozione e lo sviluppo delle attività sportivo-ricreative con riferimento particolare ai rapporti con gli enti locali, al potenziamento degli impianti, ai servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Il sistema vigente che vede il CONI operante in un assetto caratterizzato da pluralità di soggetti dotati di personalità giuridica pubblica o privata non è del tutto soddisfacente, per cui sono state numerose le iniziative legislative volte alla riforma della struttura.

In particolare, disegni di legge aventi ad oggetto lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive e fisico motorie, la organizzazione e l'ordinamento dello sport, la riforma della legislazione sportiva.

Nel contempo in una società sempre più segnata dal dilagare della delinquenza organizzata e dal diffondersi dell'uso della droga, l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale assume, per generalizzata convinzione, grande rilievo sociale, perchè la pratica sportiva toglie i giovani dalla strada, li indirizza ad un miglior impiego del tempo libero in un contesto storico caratterizzato da straordinari livelli di disoccupazione, abituandoli all'osservanza di regole di vita rispettose di se stessi e del prossimo ed improntate a lealtà e probità.

Manca tuttavia, ancora, nella nostra Carta costituzionale un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto dell'articolo 32 sul diritto alla salute.

Elevare a livello costituzionale il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, intesa come momento ricreativo ma anche di educazione e rigenerazione spirituale è proposta che allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati europei che già hanno assunto da tempo detta determinazione e che riconoscono detto diritto per tutti i cittadini, come diritto primario degno della massima tutela.

La costituzione del Portogallo all'articolo 79 statuisce: «1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad esercitare lo sport. 2. È dovere dello Stato, unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport ed, altresì, prevenire la violenza nello sport».

La Costituzione della Grecia all'articolo 16, comma 9, statuisce: «Gli sports sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato.

Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di associazione sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla legge».

La Costituzione della Russia all'articolo 41 dispone che lo Stato assume le misure volte allo sviluppo della cultura fisica e dello sport.

La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività fisica e le autorità locali sono tenute a detto incumbente.

La Costituzione della Croazia all'articolo 68 prevede: «La Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport». Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei cittadini ed in particolare della cultura fisica e dello sport.

La Costituzione della Turchia attesta: articolo 59: «È dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sports tra la popolazione».

Fin dagli anni '60, peraltro, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sottolinea «il grande e pressante bisogno di praticare attività fisiche e sportive ... onde compensare gli effetti negativi dell'industrializzazione e dell'urbanesimo generalizzati» e che «la pratica sportiva offre all'individuo

l'occasione di esercitare le proprie attitudini a svolgere un ruolo di animatore e di assumere delle responsabilità in una società democratica».

E pertanto elevare a rango costituzionale il diritto alla attività sportiva significa accogliere e tutelare una istanza che si avverte presente nella nazione, rivolta ai comuni, alle regioni, allo Stato di praticare lo sport e non soltanto di vederlo praticare.

Si evidenzia di eccezionale attualità il monito di Luigi Onesti, indimenticato Presidente del CONI. «Una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno compiere quel grande ritorno alla natura che è sempre più invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di tutti».

Prima conseguenza diretta alla costituzionalizzazione del diritto all'attività sportiva e ricreativa dovrebbe essere l'approvazione di una normativa che sancisca la obbligatorietà degli impianti sportivi in ogni edificio scolastico di nuova costituzione e nella estensione di tale obbligo agli edifici universitari nonchè alla creazione di impianti diretti allo svolgimento della pratica sportiva al servizio delle comunità cittadine in diretta proporzione numerica rispetto al numero dei praticanti.

Il tutto in un'ottica di decentramento organizzativo conferendo agli enti locali (regioni, comuni) i mezzi e le autonomie necessari alla realizzazione del dettato costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

**Art. 1.**

1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Riconosce e favorisce, altresì, il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.

La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantirne l'esercizio libero e gratuito».